

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

I.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DOMINEDO**'

INDICE

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

DEGLI OCCHI ed altri: Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale. (137)	1
PRESIDENTE	1, 3, 4
RICCIO, <i>Relatore</i>	1
DEGLI OCCHI	3
MANCO	4

La seduta comincia alle 9,50.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Degli Occhi ed altri: Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale. (137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Degli Occhi, Amadei, Berlin-guer, Greppi, Rossi Paolo, Colitto, Cavaliere, Bardanzellu, Ferioli, Macrelli, Comandini, Pinna: « Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale ».

Causa l'inizio, alle 10,30, della seduta dell'Assemblea, non sarà possibile esaurire oggi l'esame della proposta di legge all'ordine del giorno. Ascolteremo pertanto la relazione e

inizieremo la discussione generale, rimandando alla prossima seduta l'esame degli articoli.

L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RICCIO, *Relatore*. Gli onorevoli colleghi che nella precedente legislatura fecero parte della Commissione giustizia, certamente ricordano che la proposta di legge in discussione venne allora già approvata. Tuttavia il provvedimento non poté essere discusso dal Senato per l'avvenuto scioglimento delle Camere.

Reputo opportuno, oggi, ricordare che fin da allora nella Commissione si manifestò una unanimità di consensi sulle modifiche al Codice penale che formavano l'oggetto del provvedimento, e ciò in attesa di poter affrontare l'esame di una riforma organica che il Governo si era impegnato a presentare al Parlamento nel più breve tempo possibile.

Tale precedente sta a significare che oggi la nostra Commissione, nei confronti della proposta di legge in discussione, deve cercare di mantenersi sulla stessa linea della precedente legislatura, superando eventualmente la nuova possibile difficoltà che potrebbe insorgere: quella di un'eventuale richiesta che il provvedimento venga inserito nel quadro più ampio della riforma del Codice penale.

Ritengo, infatti, che l'approvazione di detta proposta di legge sia urgente. Del resto, chiunque abbia esperienza di vita forense non può che auspicare l'avvento di un provvedimento adatto a porre termine agli inconve-

nienti che, già verificatisi immediatamente dopo la regolamentazione degli istituti della sospensione condizionale della pena e della non iscrizione nel casellario giudiziario, sono andati via via aumentando con l'avvento della democrazia, in relazione all'entrata in vigore della Costituzione. Infatti, in conseguenza dell'allargamento della legislazione penale, amministrativa e sociale, si è dato luogo, più frequentemente che nel passato, a violazioni di legge.

Evidentemente, il legislatore, preso dall'ansia o dal bisogno di tutelare in una maniera migliore la difesa di un interesse definito pubblico, è stato indotto a considerare come delitto alcuni casi che, per la loro natura e struttura, avrebbero dovuto essere considerati come contravvenzioni. Basta ricordare, ad esempio, l'omissione del pagamento del contributo I.N.A.-Casa.

Personalmente, e l'ho già detto, non posso che essere favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame: ciò non significa, tuttavia, che si debba alterare addirittura quello che è il vero e proprio contenuto del sistema. In effetti, anche la proposta di legge Degli Occhi tende a mantenere in vita l'attuale sistema e non altera l'inquadramento delle norme relative alla sospensione condizionale della pena.

Io ritengo che su questo punto si debba insistere. Noi non vogliamo assolutamente modificare il sistema del Codice penale, ma unicamente apportare una modifica ai limiti entro i quali può essere applicata la sospensione condizionale della pena e la non iscrizione nel casellario giudiziario; modifica che, in ogni caso, deve rimanere inquadrata nel sistema stesso.

Cosicché rimarranno in vigore tanto gli articoli 163, 165 e 175, nonché quelli precedenti e quelli susseguenti: la nuova proposta tende solamente a superare un limite senza modificare lo spirito delle disposizioni precedenti.

E in argomento, vorrei aggiungere qualche osservazione, che forse sorprenderà qualche collega, ma che è frutto di mie riflessioni di questi ultimi tempi.

Ho l'impressione che in qualche caso la giustizia, così com'è applicata, ed alcune norme del nostro diritto, siano più di difesa, direi di privilegio, di alcune categorie o classi. Non intendo fare con ciò del classismo marxista, ma non posso fare a meno di esporre questa mia impressione che si accompagna ad un'altra, e cioè che soprattutto la carenza economica e la povertà influiscano molte

volte in senso negativo per l'applicazione di una pena restrittiva. E questo per me è assai grave, perché non è possibile pensare che vi sia una doppia giustizia: per gli abbienti che pagando rimangono a piede libero e per i non abbienti che, non avendo i mezzi finanziari necessari, debbono scontare il carcere.

Altri casi vi sono, e sono certo che non sfuggiranno alla sensibilità della nostra Commissione se, come mi auguro, avrà l'onore di occuparsi della riforma delle leggi penali e di quella — tanto auspicata — dello stesso Codice penale. Gli onorevoli colleghi mi perdoneranno la digressione che esula dal tema della mia attuale relazione, ma sono certo che non è sfuggito alla loro attenzione il problema del contrabbando che, quando è fatto su larga scala, trova sempre i mezzi per pagare le fortissime multe nelle quali incorre quando viene scoperto, mentre sono i piccoli contrabbandieri, gli « artigiani » quelli che scontano con il carcere l'impossibilità di procurarsi le grosse somme.

Tornando alla proposta Degli Occhi, io sono lieto di raccomandare la sua approvazione. In proposito ritengo sia dovuto a semplice omissione di trascrizione il fatto che l'onorevole Degli Occhi non abbia riportato nel suo testo il penultimo capoverso dell'articolo 164 e l'ultimo capoverso dell'articolo 175, in quanto egli non può certo volere la sospensione della pena anche se essa è congiunta a misure di sicurezza personale quando si tratta di soggetto socialmente pericoloso, come del resto è chiaro che l'articolo 175 non può non contenere l'ultimo capoverso, relativo alla norma che rende inapplicabili le disposizioni dell'articolo stesso quando alla condanna conseguono pene accessorie.

Un'altra osservazione che si può fare riguarda il problema che l'onorevole proponente prospetta, relativamente all'applicazione della presente legge quando sarà entrata in vigore, e allo stadio del processo in cui si trovano le cause al momento della sua entrata in vigore. Ritengo si possa agevolmente rispondere a questa obiezione rimanendo nel sistema attuale della legge. È chiaro, quando la Corte di appello o la Corte di cassazione si trovano di fronte ad una legge sopravvenuta e che deve essere applicata essa non può rifiutarsi di esaminare i nuovi motivi proposti dal difensore.

Altre osservazioni, forse, si potrebbero fare. Tuttavia, mi limiterò a manifestare il mio pensiero su un emendamento che l'onorevole Presidente, unitamente ad altri colleghi, intende presentare. Se ho ben capito, è

sorta questa preoccupazione: posto che un difensore non abbia chiesto l'applicazione della condanna condizionale o la non iscrizione nel casellario giudiziario, cosa avviene in caso di ricorso? Ritengo che una preoccupazione del genere non abbia ragione di esistere: in definitiva, la Cassazione, con l'imperativo che verrebbe ad essere generato dall'approvazione della proposta di legge, può benissimo annullare una sentenza per dare al giudice del merito la possibilità di fare, per l'applicazione del criterio discrezionale, l'esame necessario per la concessione della sospensione condizionale della pena. È da escludersi che il giudice che dovrà operare possa venire a trovarsi di fronte a nuovi problemi, perché, seguendo le vie del Codice, deve necessariamente pervenire a tale conclusione.

Ad ogni modo, è bene che il legislatore sia chiaro, sia nell'elaborazione della legge, sia per quanto riguarda lo spirito dell'innovazione; sono però del parere che l'emendamento preannunciato, chiaramente pleonastico, non debba essere inserito nel provvedimento in esame che dovrebbe essere approvato così come è formulato, con la sola aggiunta del penultimo capoverso dell'articolo 164 e dell'ultimo capoverso dell'articolo 175 del Codice penale.

PRESIDENTE. Desidero fare due brevissime osservazioni: la prima è questa: il relatore ha accettato il problema pregiudiziale, quello, cioè, dell'inopportunità di riformare il testo codificato, con punti singoli, prima di giungere al provvedimento generale di riforma del Codice penale. La riforma di carattere generale è un problema che fa molto pensare; è, invero, opportuno criterio di politica legislativa il cominciare ad introdurre riforme particolari che, in ipotesi, potrebbero anche non inserirsi nel sistema generale che si andrà in seguito ad esaminare? Per principio, sono contrario a provvedimenti particolari che possano anticipare soluzioni di massima. Ma, quando si tratta di proposte di legge, come quella sottoposta oggi all'esame della nostra Commissione (e ne sono state presentate anche delle altre che dovremo esaminare nelle prossime sedute), le quali rivestono carattere sociale, giuridico e morale e tendono ad eliminare quanto più sollecitamente possibile la disarmonia e la sperequazione delle norme vigenti ritengo che possano essere affrontate.

La seconda osservazione riguarda l'affermazione secondo la quale simili provvedimenti servono a migliorare il sistema. Concordo perfettamente e aggiungo che delle mo-

difiche particolari al Codice penale sono già state apportate, per cui non esiste alcun motivo, nel quadro del sistema, per fermarci davanti a una modifica così importante.

Ringrazio il relatore per avere condiviso l'opinione da me espressagli, proponendo alla Commissione l'inserimento nel testo della proposta di legge in esame del penultimo capoverso dell'articolo 164 e dell'ultimo capoverso dell'articolo 175 del Codice penale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DEGLI OCCHI. Devo anzitutto ringraziare l'illustre Presidente per l'impegno assunto di porre in discussione questa mia proposta di legge, e nello stesso tempo lo prego di voler prospettare al Senato la necessità di evitare che si ripeta la beffa dell'assegnazione alla competente Commissione senatoriale della proposta in sede referente, il che — a mio modo di vedere — finirebbe per dare ragione ai denigratori del sistema parlamentare dato che questa proposta generalmente attesa e presentata nel 1954 non ha ancora potuto nel 1958 entrare a far parte della legge penale italiana.

Ciò premesso mi affretto a dare qualche giustificazione per quelle piccole modificazioni che non intaccano il sistema dell'attuale codice. Debbo subito dire all'onorevole relatore che ha ommesso di riportare il penultimo capoverso dell'articolo 164 perché mi sembrava inutile e quasi ironico. È chiaro, infatti, che il magistrato non può concedere la sospensiva condizionale della pena nel caso di un soggetto socialmente pericoloso.

Debbo però subito dare atto della mia remissività su questo punto e non ho nulla in contrario ad ovviare a questa mia omissione inserendo il capoverso mancante qualora la Commissione lo ritenga necessario.

Per quanto riguarda il secondo rilievo dell'onorevole Relatore, in merito all'omissione dell'ultimo capoverso dell'articolo 175 il quale prescrive che « le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna si applicano pene accessorie » vorrei insistere perché fra le pene accessorie ve ne sono alcune minime come la pubblicazione su un giornale dell'estratto della sentenza. Ora è assurdo che per effetto di una simile irrogazione accessoria di pena non si possa usufruire del maggiore beneficio. Mi permetto di insistere sulla necessità che anche queste pene accessorie non possano intralciare quello che è lo scopo sostanziale della sapiente norma della non iscrizione nel casellario. Quindi mi permetto di insistere sull'omissione dell'ultimo capoverso dell'articolo 175, lasciando però

alla saggezza della Commissione la decisione definitiva.

Ad ogni modo è bene che lo spirito informatore della legge risulti dal resoconto di queste nostre sedute in modo che se ne possa tener conto nella successiva applicazione ed interpretazione della legge.

Non possiamo omettere di precisare che il procedimento deve essere rimesso al giudice competente del merito. Proporrei, pertanto, una norma transitoria, la quale potrebbe essere così formulata: « Il giudice dell'impugnazione (appello o ricorso) quando non sia stato dedotto il motivo della mancata sospensione condizionale della pena per l'impedimento di cui al modificato articolo 164 del Codice penale deve rimettere il procedimento al giudice del merito per l'esame della applicabilità della sospensione condizionale secondo la nuova disciplina. Il giudice del merito competente è il giudice dell'appello, ove tale impugnazione sia stata proposta contro la sentenza del primo giudice ».

L'unico caso preoccupante, a mio avviso, è quello del giudice che si venga a trovare di fronte a due o tre condanne a pena pecuniaria, delle quali, magari, una sola sospesa. Il problema, allora, è questo: precedenti condanne a pene pecuniarie inibiscono la sospensione della condanna a pena detentiva? Sarà bene precisare, pertanto, se si possa applicare o meno la sospensione condizionale di una condanna a pena detentiva quando pene non detentive siano irrogate da precedenti sentenze.

Su questo punto sentiremo non solo il parere della Commissione, ma anche quello del Governo. Debbo, tuttavia, far notare che nell'articolo 1 della mia proposta di legge è esplicitamente detto che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta, il che risponde perfettamente alle esigenze prospettate dal rappresentante del Governo, onorevole Scalfaro, nel corso della discussione svoltasi in seno a questa Commissione nella precedente legislatura, sulla mia proposta di legge alla quale il provvedimento oggi in esame si richiama.

Ricordo anche che, allora, l'onorevole Scalfaro diede assicurazione che in questo campo sarebbero stati adottati dei provvedimenti di clemenza. Tuttavia, noi sappiamo perfettamente che il potere legislativo deve consacrare dei diritti senza offrire alla discriminazione la possibilità di provvedere altrimenti.

MANCO. La proposta di legge dell'onorevole Degli Occhi ci trova d'accordo in linea generale. Bisogna, tuttavia, chiarire quello che può essere un motivo di perplessità procedurale, che, cioè, la proposta di legge mira ad rendere possibile un provvedimento di clemenza nella seconda applicazione della pena. D'altra parte nel testo stesso della proposta vi sono tutti gli elementi per consentire alla magistratura l'applicazione del provvedimento stesso. E questo vale anche per le preoccupazioni espresse dall'onorevole proponente.

In sostanza il concetto della legge dovrebbe essere il seguente: dobbiamo concedere la sospensione condizionale della pena due volte, sempreché il condannato abbia la possibilità sociale e morale di una redenzione; cosa dubbia, però, quando si tratti di tre, quattro, cinque condanne sia pure a sole pene pecunarie.

Vi è però un altro caso da prendere in esame, quello in cui invece che la pena pecuniaria, vi sia quella detentiva: ed è quello del delitto colposo. Mi pare che il problema richieda un'urgente soluzione. Si tratta di casi di fronte ai quali ci pone la nostra esperienza di avvocati, di processi che finiscono con la condanna a uno, due mesi per lesioni, o anche per omicidio colposo. Abbiamo altri casi in cui per esempio la sospensione della pena viene subordinata al pagamento di una provvisoria la quale viene a volte decisa nella sua entità senza tener conto delle reali possibilità del colpevole. E allora dobbiamo far scontare il carcere, magari cumulando la pena sospesa la prima volta? In sostanza, a me pare che, per assolvere ai fini cui la proposta Degli Occhi mira, dovremmo concedere la duplice sospensione non soltanto nei casi previsti dal proponente, ma anche nel caso in cui sia stata irrogata una pena detentiva per reato colposo, incluso l'omicidio colposo. In questo senso mi riservo di presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo all'esame degli articoli in altra seduta.

La seduta termina alle 10,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI